

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 306, comma 2, del decreto legislativo. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", ha lo scopo di definire il piano di gestione del patrimonio abitativo del Ministero della Difesa.

Il provvedimento consta di 8 articoli, 4 allegati e 7 Tabelle; i suoi contenuti, hanno duplice connotazione: tabellare e normativa e tabellare.

Più nello specifico:

- l'articolo 1 stabilisce la logica sottesa all'impiego degli alloggi di servizio del Ministero della difesa ovvero quella secondo cui le unità abitative anzidette *"concorrono all'operatività e sono strettamente funzionali alla prontezza dello Strumento militare ed all'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate"*;
- l'articolo 2 rimanda alle Tabelle allegate e parti integranti del decreto per la descrizione della situazione del patrimonio abitativo;
- l'articolo 3 stabilisce le condizioni nella sola sussistenza delle quali, alcune categorie denominate *"Utenti sine titulo protetti"* possono continuare a mantenere la conduzione degli alloggi di servizio e usufruire del canone determinato ai sensi dell'articolo 286, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, la protezione riguarda particolari categorie di utenti privilegiando: la condizione di portatore di handicap grave accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; la condizione di coniuge o familiare superstite del concessionario deceduto del concessionario deceduto in servizio o per causa di servizio; la condizione di utente *sine titulo* iscritto nel ruolo d'onore; i nuclei familiari con un reddito di riferimento non superiore a euro 30.987;
- l'articolo 4 stabilisce le condizioni di proroga alla conduzione dell'alloggio per alcune categorie di utenti cui è riconosciuta una tutela in considerazione di talune situazioni familiari.
- l'articolo 5 stabilisce le nella sola sussistenza delle quali i soggetti protetti dai decreti del 2014 e del 2015 possono continuare a mantenere la conduzione dell'alloggio di servizio;
- l'articolo 6 prevede un termine, pari a sei mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto, entro cui il Capo di stato maggiore della difesa dovrà disciplinare, *"per tutte le Forze armate"*, con apposita direttiva, *"le modalità di riscossione diretta dei canoni, anche nella connotazione di indennità di occupazione"* nonché le procedure di recupero di mancanti versamenti e gestione del contenzioso, con la finalità di assicurare uniformità nella gestione;
- l'articolo 7 prevede la disciplina in materia di pubblicazione del decreto nonché la necessità che le discendenti istruzioni applicative prevedano delle verifiche in merito alla sussistenza di alcuni requisiti con riferimento alla data del 15 settembre di ciascun anno;
- l'articolo 8, infine, contiene le disposizioni finali prevedendo un termine per l'adozione di apposito decreto ministeriale per *"istituire un gruppo di progetto incaricato di valutare l'adozione di iniziative, anche normative, ritenute necessarie ad assicurare il rispetto degli impegni del governo contenuti nella risoluzione parlamentare n. 8-00062 del 29/1/2020"* nonché ulteriori disposizioni finalizzate a consentire una migliore gestione di alcune particolari situazioni disfunzionali nel tempo riscontrate dalle Forze armate.